

Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération Suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

**Ufficio federale della migrazione (UFM)**  
Direzione immigrazione e integrazione  
Servizio cittadinanza

P.P. CH-3000 Berna-Wabern, UFM

Signor  
Stefan Wenger  
Responsabile controllo abitanti  
città di San Gallo  
Municipio  
Poststrasse 28  
9001 St.Gallen

Referenza/N° dossier : COO.2180.101.7.30

Vostra referenza:

Nostra referenza : Hkn / Bad

**3003 Berna-Wabern, 7 settembre 2011**

## **Naturalizzazioni agevolate / Segnalazioni da parte degli uffici controllo abitanti di possibili abusi**

Egregio Signor Wenger,

la ringrazio per la sua lettera del 15 agosto 2011 che ho letto con interesse.

In qualità di presidente dell'Associazione Svizzera dei Servizi agli Abitanti, ci ha posto diverse domande in merito a segnalazioni, da parte degli uffici controllo abitanti, di naturalizzazioni potenzialmente abusive. Prendiamo posizione come segue:

Dopo una naturalizzazione agevolata, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) non verifica sistematicamente se l'unione coniugale viene mantenuta. Per contro, per un periodo di un anno a partire dalla naturalizzazione, esso controlla nei casi particolari (differenza di età importante / dubbio dell'esistenza di unione coniugale, tuttavia insufficienti per rigettare la domanda), se i coniugi sono ancora domiciliati nel medesimo indirizzo. Se non è il caso, questo porta ad un'inchiesta più approfondita che può condurre ad una procedura di annullamento della naturalizzazione.

L'UFM conta sulle comunicazioni in caso di abuso dagli uffici controllo abitanti, dagli uffici stato civile, dalle autorità cantonali competenti in materia di cittadinanza e di migrazione, così come dalle rappresentanze svizzere all'estero, per poter esaminare se l'art. 41 della Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è applicabile. La collaborazione con le citate autorità si rivela molto preziosa per l'UFM. In ogni caso, bisogna

1

Ufficio federale della migrazione (UFM)  
Michael Heckendorn  
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern  
Tél. : + 41 31 323 13 58 ; fax : + 41 31 323 77 59  
www.bfm.admin.ch

tener conto del nuovo contenuto dell'art. 41 LCit, le naturalizzazioni effettuate dal 1° marzo 2011 possono essere annullate entro otto anni a contare dal rilascio della nazionalità svizzera. Per contro, le naturalizzazioni effettuate prima di questa data, non possono essere annullate che nei cinque anni a contare dal rilascio della nazionalità svizzera, a causa del divieto di retroattività di questo nuovo art. 41. Meno tempo rimane prima dei termini di prescrizione, più sarà difficile per l'UFM dichiarare nulla una naturalizzazione.

Una comunicazione all'UFM si giustifica se i coniugi si separano o divorziano nell'anno seguente alla naturalizzazione agevolata. Se si separano, ma non divorziano nel anno in questione, chiediamo ai comuni di attendere il divorzio prima di inoltrare la loro segnalazione. Se il divorzio non avviene durante i due anni, il caso dovrebbe essere comunque segnalato all'UFM. I casi in cui i coniugi si separano o divorziano prima della naturalizzazione devono essere sempre annunciati immediatamente.

Se i coniugi si separano entro un anno dopo la naturalizzazione agevolata, conviene segnalarlo all'UFM unicamente se esistono degli indizi a favore di un matrimonio instabile già prima della naturalizzazione stessa. Questo è, per esempio, nei casi in cui esiste una grande differenza di età tra gli sposi (15 anni o più), o quando la persona naturalizzata è un o una ex richiedente l'asilo, allorquando l'interessato o l'interessata hanno, nel frattempo, sposato una persona del suo paese d'origine o si sono risposati con il precedente sposo o sposa, o quando dei figli naturali sono stati concepiti o sono nati durante il matrimonio con il coniuge svizzero.

In ogni segnalazione, l'UFM sarà riconoscente ai comuni di voler dare le indicazioni il più complete possibili, in particolare circa gli indirizzi attuali dei coniugi, ad eventuali figli in comune, a delle precisazioni in merito a casi di bigamia o nuovo matrimonio di un coniuge naturalizzato, a dichiarazioni dell'ex-coniuge svizzero, etc...

In generale, l'UFM non apre alcuna procedura di annullamento se:

- sono nati dei figli in comune dal matrimonio della persona naturalizzata con il coniuge svizzero;
- la persona naturalizzata ha soggiornato lungamente e legittimamente in Svizzera (almeno 12 anni senza tener conto dei soggiorni durante le procedure d'asilo o di permessi B a fini di formazione), soddisfacendo le condizioni per una naturalizzazione ordinaria;

Tuttavia, una procedura di annullamento è malgrado tutto aperta nei casi flagranti, per es.:

- se il cittadino straniero naturalizzato ha avuto figli al di fuori del matrimonio con il cittadino svizzero;
- se, dopo aver divorziato dal coniuge svizzero, la persona naturalizzata si è risposata con il suo precedente coniuge straniero nel suo paese d'origine;
- se esiste una differenza di età straordinariamente elevata, di 15 anni o oltre, tra la persona naturalizzata ed il coniuge svizzero;
- in presenza di indicazioni di poligamia.

Prima della naturalizzazione, la persona richiedente autorizza ogni volta ed espressamente le autorità implicate nella procedura di naturalizzazione a procurarsi, al bisogno, di informazioni pertinenti presso altre autorità o terzi. Tali informazioni possono essere anche ottenute quando, dopo la naturalizzazione, si pone la questione se questa è stata acquisita ai sensi dell'art. 41 LCit. In una circolare del 10 aprile 2001, inviata alle autorità cantonali

competenti in materia di cittadinanza, abbiamo invitato i cantoni ad annunciare i casi innegabili di abuso. La richiesta include anche gli uffici di stato civile cantonali. L'UFM è dell'avviso che non esiste alcuna riserva giuridica in materia di protezione dei dati personali.

Infine, va detto che l'UFM si prende l'intero carico delle prove di ottenimento fraudolento della nazionalità svizzera, cioè deve concretamente essere nella misura di provare chiaramente i casi di abuso. I presupposti stabiliti dalla giurisprudenza in questi casi sono molto elevati. Praticamente, al termine della procedura di verifica - nella quale le dichiarazioni dell'ex-coniuge svizzero rivestono una grande importanza - circa una procedura di annullamento su tre conduce ad una decisione di perdita della nazionalità svizzera. Altrimenti, la grande maggioranza di queste decisioni è impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. Infine, la via dei ricorsi è aperta fino al Tribunale federale. L'entrata in vigore di un annullamento di naturalizzazione spesso richiede quindi molto tempo.

L'UFM vi sarà riconoscente di trasmettere queste spiegazioni ai diversi comuni. La pubblicazione di un pro-memoria è quindi superflua.

La ringrazio per la sempre eccellente collaborazione.

Con i migliori saluti.

Ufficio federale della migrazione (UFM)

Michael Heckendorn  
Capo servizio cittadinanza